

ATTO DI DIFFIDA

OGGETTO: Ritenuta del 2,5% sull'80% della retribuzione previsto dall'art. 37 del D.P.R. n. 1032/1973 e successive modifiche.

Il/la sottoscritto/a, _____, nato/a a _____ il _____, attualmente in servizio presso _____, con la qualifica di _____, inquadrato _____, posizione _____
Rappresenta quanto segue:

- l'art. 12 comma 10 del D.L. n. 78/2010 – convertito in L. n. 122/2010 – prescrive che il computo dei trattamenti di fine servizio per i lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dall'1 gennaio 2011, avvenga secondo la disciplina di cui all'art. 2120 Cod. Civ., con l'applicazione di un'aliquota del **6,91%** sull'intera retribuzione;

- sino al 31 dicembre 2010 operava l'istituto della indennità di buonuscita, in relazione al quale l'art. 37 del D.P.R. n. 1032/1973 e successive modificazioni, imponeva al datore di lavoro pubblico un accantonamento complessivo del **9,60%** sull'80% della retribuzione lorda, con una trattenuta a carico del dipendente pari al **2,5%** sull'80% della retribuzione;

- per effetto del nuovo sistema di calcolo della predetta indennità a decorrere dal 1.1.2011, assimilata ora in tutto all'istituto previsto dall'art. 2120 Cod.Civ., viene meno la pretesa da parte dell'amministrazione di rivalersi della percentuale del 2,5%, dal momento che il precitato art. 2120 Cod. Civ. stabilisce che la contribuzione è a totale carico del datore di lavoro;

- ciò nonostante, il prelievo del 2,5% ha continuato dal 1.1.2011 e continua ad essere illegittimamente praticato sull'80% della

retribuzione, come risulta dai cedolini stipendiali relativi al periodo indicato, già in possesso di codesta Amministrazione.

Premesso quanto sopra si chiede l'immediata cessazione della ritenuta del 2,5% sull'80% della retribuzione, illegittimamente praticata, e la restituzione degli importi che sono stati trattenuti dal 1.1.2011, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi di legge maturati dalla data di ciascun prelievo.

In difetto di spontaneo adempimento, il sottoscritto si riserva sin da ora di agire innanzi alle sedi giudiziarie competenti.

La presente a valere quale atto di messa in mora ed interruttivo di ogni prescrizione anche ai sensi dell'art. 2943 Cod. Civ.